

CODEX

collana diretta da PAOLO LORO

demanio, beni pubblici

CDX42

IL CODICE DEGLI ABUSI DEMANIALI

settembre 2018

guida normativa e
raccolta giurisprudenziale

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-255-0

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DEGLI ABUSI DEMANIALI

settembre 2018

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

La presente opera è una raccolta di provvedimenti normativi in materia di **ABUSI DEMANIALI**. Tutti i testi sono presentati in versione consolidata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2018 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi**. Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 27 settembre 2018 | materia: demanio, beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 42 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX42 | ISBN: 978-88-6907- | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - www.exeo.it - info@exeo.it

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 - Legge sui lavori pubblici (All. F) - Articolo 378

(G.U. 27 aprile 1865)

TESTO VIGENTE AL 27/9/2018

Art. 378.

Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità delle denunce, e sentito l'ufficio del Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.

Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorità locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorché lo giudichi necessario od opportuno [1].

Queste attribuzioni sono esercitate dai sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni.

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio 1979, n. 84, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.

Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523. Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie. - Capo VII

(G.U. 7 ottobre 1904, n. 234).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 27/9/2018 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL R.D. 11 DICEMBRE 1933, N. 1775

CAPO VII

Polizia delle acque pubbliche

Art. 93.

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

Art. 94.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati.

Art. 95.

Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto.

Art. 96.

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

h) lo stabilimento di molini natanti.

Art. 97.

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f) - i) [abrogate];

k) [abrogata];

l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

Art. 98.

Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a) - c) [abrogate];

d) [abrogata];

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti;

f) [abrogata].

Art. 99.

Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria.

Art. 100.

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

Art. 101.

È facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Potrà però ai proprietari delle golene essere concesso di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nell'intento di evitare il taglio.

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. - Articolo 17

(G.U. 8 gennaio 1934, n. 5).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 27/9/2018 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ART. 96 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

Art. 17.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui

all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. - Articolo 338

(G.U. 9 agosto 1934, n. 186, S.O.).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 27/9/2018 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ART. 28 DELLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166

Art. 338.

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché; non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché; non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre .

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. - Articoli 32 - 33

(G.U. 2 marzo 1985, n. 53, S.O.).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 27/9/2018 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ART. 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

Art. 32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.

1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.

2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;

b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;

c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con gli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

3. Qualora non si verificano le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Il motivato dissenso espresso da

della S.p.a. ANAS, approvato con il decreto interministeriale 25 giugno 2010. Conseguentemente, escludendosi per effetto di tali disposizioni che le strade e gli altri beni appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio indisponibile dello Stato (quale nella specie la strada statale n. 9) costituiscano patrimonio del nuovo soggetto societario, succeduto al preesistente ente pubblico economico, risulta dimostrata la sostanziale indifferenza della natura giuridica dei beni affidati alla gestione del nuovo soggetto concessionario rispetto alla formale natura giuridica di quest'ultimo.»

TAR TOSCANA, SEZIONE I n.1251 del 05/05/2010 - Relatore: Alessio Liberati - Presidente: Luigi Papiano

Sintesi Ai sensi dell'art. 19 legge 136/1999 le case cantoniere appartengono al patrimonio dell'ANAS e, in quanto beni patrimoniali e non demaniali, non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art. 823 comma 2 c.c., essendo esperibili soltanto i mezzi ordinari previsti dal codice medesimo a difesa della proprietà e del possesso.

Estratto: «Nel corso della camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti presenti circa la possibilità della adozione di una sentenza semplificata. Il ricorso è manifestamente fondato. È pacifico infatti che l'amministrazione possa esercitare i poteri autoritativi in via di autotutela solo ove sussistano i presupposti per l'esercizio dell'attività tipicamente amministrativa, e con riferimento a beni per i quali tale potere sia esercitabile. Nel caso di specie, invece, si tratta di una casa cantoniera, che rientra nel patrimonio disponibile della società ANAS spa. In tale contesto, come già affermato dalla giurisprudenza, trattandosi di beni patrimoniali indisponibili e quindi non demaniali, non è possibile esercitare i poteri autoritativi in via di autotutela "Ai sensi dell'art. 19 l. 30 aprile 1999 n. 136, le case cantoniere appartengono al patrimonio dell'ANAS e, in quanto beni patrimoniali e non demaniali, non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art. 823 comma 2 c.c., essendo esperibili soltanto i mezzi ordinari previsti dal codice medesimo a difesa della proprietà e del possesso" (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 10 ottobre 2005, n. 1560).»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> CLASSIFICAZIONE COME COMUNALE

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE PARMA n.215 del 18/06/2013 - Relatore: Marco Poppi - Presidente: Umberto Giovannini

Sintesi: L'erronea indicazione nel P.R.G. del tracciato stradale non inficia la legittimità dell'ordinanza che abbia ordinato la rimozione di ostacoli alla libera circolazione, ove la strada sia stata in passato correttamente classificata come pubblica dal Comune.

Estratto: «L'Amministrazione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia, ha provveduto alla classificazione della rete viaria comunale con delibera comunale n. 15 del

1965 attribuendola qualifica di strada vicinale alla “strada delle Ceresole”. Come rilevato dal verificatore incaricato, il tracciato di detta strada vicinale, quale risultante dal “catasto Napoleonico, mappa del 1822 Proprietà dello Stato, stralcio catasto d’impianto 1938, stralcio catasto del 1995”, coincide con il tratto viario di interesse in questa sede. Il Verificatore ha, peraltro, rilevato che la tavola 2.4 della variante generale del PRG del Comune di Noceto approvata nel 1997, individuava, per mero errore materiale, un percorso differente non coincidente con le richiamate risultanze catastali determinando una situazione di incertezza circa la effettiva natura del percorso stradale in questione che, presumibilmente, ha tratto in errore il ricorrente. La circostanza, tuttavia, non esplica, né può esplicitare, alcun effetto in punto di legittimità dell’impugnata ordinanza che è conforme alla corretta qualificazione della strada alla stregua di quanto determinato dall’Amministrazione comunale nel 1965 e non più modificato. Non può, infatti, rilevare in favore del ricorrente l’errata elaborazione del tracciato stradale contenuta nella citata variante di PRG approvata nel 1997 in quanto atto inidoneo a mutare la classificazione delle strade comunali che, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 126/1958, non inciso dal successivo D. Lgs. n. 285/1992, è competenza riservata all’Amministrazione comunale previa adozione di delibera consiliare.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.1162 del 04/06/2009 - Relatore: Mauro Pedron -
Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi La classificazione del bene come strada comunale esprime la consapevolezza dell’Amministrazione della titolarità di un diritto dominicale, contribuendo a giustificare, anche a distanza di tempo, l’esercizio del potere di ripristino in via amministrativa.

Estratto: «7. In proposito si può osservare che il Comune, pur essendo rimasto inerte rispetto all’uso esclusivo della ricorrente e del suo dante causa, non si è disinteressato completamente dell’area ma ne ha disposto la classificazione come strada comunale e ha chiesto il pagamento dal 1971 al 1984 della tassa per l’occupazione di spazi pubblici (v. sopra al punto 3). Si tratta di un atteggiamento che esprime la consapevolezza sia della titolarità di un diritto dominicale sia della necessità di trarre dal bene un’utilità collettiva. Quanto poi all’interesse pubblico, poiché l’area è associata al demanio stradale, la sua utilizzazione naturale è al servizio della viabilità. Le esigenze della viabilità nei centri abitati hanno un rilievo speciale, che anziché affievolirsi tende piuttosto ad assumere nel tempo un’importanza progressivamente maggiore, in parallelo allo sviluppo di una programmazione dedicata al traffico e alla mobilità. Si deve quindi ritenere che l’obiettivo del recupero di beni del demanio stradale giustifichi, anche a distanza di tempo, l’autotutela possessoria. Il rilievo dell’interesse pubblico attenua l’onere di motivazione (v. CS Sez. V 8 gennaio 2009 n. 25).»

**DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA -->
CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> IMPIANTI
PUBBLICITARI**

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.13 del 12/01/2018 - Relatore: Angela Fontana -
Presidente: Filippo Maria Tropiano

Sintesi: L'ordine di rimozione strettamente consequenziale alla constatazione della realizzazione sine titolo di cartelloni pubblicitari (nella specie, a seguito del disposto annullamento in sede di autotutela) non costituisce una 'sanzione' da irrogare per la commissione di una condotta illecita (e neppure di una condotta illecita commessa in violazione di specifiche disposizioni del codice della strada), bensì la rimozione di quanto realizzato sulla base di un titolo poi annullato.

Estratto: «12. Anche queste censure risultano infondate e vanno respinte. L'invocato art. 23, comma 13 quater, riguarda fattispecie determinate e non prende in considerazione anche il caso in cui l'autorizzazione sia rilasciata illegittimamente e poi sia successivamente annullata. In tal caso, non può che seguire l'adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto e non rileva l'assenza della pericolosità in sé dell'impianto: questo, una volta risultato sine titolo, non può che essere rimosso. Risultano altresì infondate le censure basate sulla avvenuta irrogazione di una 'sanzione'. Infatti, l'ordine di rimozione risulta strettamente consequenziale alla constatazione della realizzazione sine titolo dei cartelloni pubblicitari (a seguito del disposto annullamento in sede di autotutela). Nella specie, non si tratta di una 'sanzione' da irrogare per la commissione di una condotta illecita (e neppure di una condotta illecita commessa in violazione di specifiche disposizioni del codice della strada), ma della rimozione di quanto realizzato sulla base di un titolo poi annullato. Inoltre, non è pertinente il richiamo alla assenza della previa contestazione dell'illecito, poiché l'atto di autotutela è stato preceduto dall'avviso di avvio del procedimento nei confronti della ditta beneficiaria della originaria autorizzazione ed ha preso in considerazione le osservazioni che la società ricorrente ha formulato nel corso del procedimento.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE --> INIBIZIONE DI SBARRAMENTI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.3454 del 07/06/2018 - Relatore: Vincenzo Lopilato -
Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: Una volta che un privato unilateralmente impedisce il transito su una strada comunale, l'Amministrazione ha il dovere di ripristinare la situazione preesistente.

Estratto: «Inoltre, anche a prescindere da questo profilo, va rilevato come l'attività amministrativa in esame sia stata posta in essere in ambito caratterizzato dalla previsione di poteri vincolati, dal momento che – una volta che un privato unilateralmente impedisce il transito su una strada comunale – l'Amministrazione ha il dovere di ripristinare la situazione preesistente. Peraltro, la censura in sé risulta anche infondata. L'art. 7 della legge n. 241 del 1990 mira ad evitare che un provvedimento sia emanato 'a sorpresa'. Non occorre invece che debba esservi corrispondenza di motivazione tra l'atto che avvia il procedimento e quello che lo conclude, né occorre un secondo atto di avviso dell'avvio del procedimento, quando l'Amministrazione – spontaneamente o a seguito delle osservazioni dell'interessato –

concluda il procedimento sulla base di altre ragioni di interesse pubblico o di una diversa interpretazione del quadro normativo, non prospettate in precedenza.»

TAR ABRUZZO n.270 del 03/05/2016 - Relatore: Maria Abbruzzese - Presidente: Antonio Amicuzzi

Sintesi L'esigenza di ripristinare la destinazione a uso pubblico dell'area occupata dall'installazione di paletti in ferro, oggettivamente impeditivi dell'esercizio del passaggio sull'area in questione, legittima il Comune ad esercitare i poteri di autotutela possessoria consentiti, ove sia acclarata la destinazione pubblica della strada, in quanto diretti al ripristino della viabilità e, comunque, del passaggio.

Estratto: «L'ordinanza impugnata trova esplicita ragione d'essere nell'esigenza di ripristinare la destinazione a uso pubblico dell'area occupata dall'installazione, da parte della ricorrente, di paletti in ferro ("infissi nel manto stradale"), oggettivamente impeditivi dell'esercizio del passaggio sull'area in questione. Detto passaggio, a uso pubblico, è stato consentito dalla proprietaria M., dante causa dell'odierna ricorrente, in forza di convenzione urbanistica (rep. 1385 del 5.7.2000), dunque in forza di atto pubblico costitutivo della detta servitù di passaggio e del pure individuato vincolo di destinazione urbanistica per uso strada della medesima area. Tanto legittima il Comune ad esercitare i poteri di autotutela possessoria consentiti ove sia acclarata, come nel caso, la destinazione pubblica della strada, in quanto diretti al ripristino della viabilità e, comunque, del passaggio.»

TAR LIGURIA, SEZIONE II n.17 del 11/01/2016 - Relatore: Angelo Vitali - Presidente: Roberto Pupilella

Sintesi L'ingiunzione di rimozione di una sbarra automatica per regolare l'accesso carraio, non consistendo in un atto di ritiro, non deve necessariamente motivare in ordine alla sussistenza – ex art. 21-nonies L. n. 241/1990 – di un interesse pubblico prevalente.

Estratto: «Infondato è invece il ricorso avverso l'ingiunzione di rimozione della sbarra. Premesso che il provvedimento di autorizzazione revocato (doc. 5 delle produzioni 13.5.2015 di parte ricorrente) non reca alcuna menzione della sbarra, che dunque è stata abusivamente installata, è evidente come la stessa precluda di fatto l'utilizzo pubblico del tratto di via abusivamente intercluso, per esempio per effettuare inversione di marcia (specialmente ai mezzi di soccorso). L'ingiunzione di rimozione della sbarra, non consistendo in un atto di ritiro, non deve del resto necessariamente motivare in ordine alla sussistenza – ex art. 21-nonies L. n. 241/1990 – di un interesse pubblico prevalente, interesse che pure è insito nella finalità di ripristino dell'uso pubblico della strada, ben potendo il contrapposto interesse privato all'effettivo utilizzo dell'accesso carraio essere adeguatamente tutelato altrimenti, per esempio mediante la posa di dissuasori negli spazi impropriamente utilizzati per la sosta dei veicoli, previa richiesta di occupazione del suolo pubblico ex art. 46 comma 3 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).»

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.11298 del 18/09/2015 - Relatore: Mariangela Caminiti -
Presidente: Leonardo Pasanisi

Sintesi La disciplina delle liberalizzazioni in materia di commercio non impedisce alla P.A. di ordinare lo sgombero a chi occupa abusivamente il suolo pubblico e la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 3, co. 16, legge 94/2009.

Estratto: «2.3. La Società ricorrente sostiene (secondo e terzo mezzo) che la questione relativa alla occupazione di suolo pubblico dovrebbe essere ricondotta nell'ambito delle attività commerciali per le quali vige il principio della libertà di attività commerciale senza limitazioni, ai sensi anche della normativa in materia di c.d. Liberalizzazioni, sicché l'Amministrazione non potrebbe comminare la chiusura dell'esercizio in caso di occupazione di suolo pubblico. Tale prospettazione non può essere condivisa. L'art. 7, comma 1, lett. b), della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 ha stabilito che, con regolamento regionale, sono dettate nel rispetto della potestà normativa dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, disposizioni attuative ed integrative della legge con riguardo ai criteri generali per l'adozione da parte dei comuni degli strumenti normativi e dei relativi piani finalizzati al rilascio o alla revoca delle concessioni di suolo pubblico. Il Regolamento della Regione Lazio 19 gennaio 2009, n. 1 ha dettato le disposizioni attuative e integrative della richiamata legge regionale n. 21 del 2006, stabilendo all'art 2, rubricato "criteri generali per l'adozione degli atti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico", che i Comuni, nell'adozione degli atti in materia di occupazione di suolo pubblico, tengono conto dei seguenti criteri generali: a) salvaguardia delle aree di particolare valenza storico-ambientale o socio-economica; b) adeguatezza degli arredi urbani; c) salvaguardia e riqualificazione di zone di pregio anche attraverso la presenza di pubblici esercizi adeguati; d) garanzia dell'equilibrio tra lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e le esigenze di tutela e di promozione degli aspetti storico-artistici nell'ambito dei contesti urbani in cui le suddette attività sono insediate, con particolare riferimento ai centri storici e alle aree relative alla cosiddetta città consolidata; e) promozione, nel rispetto dei diversi contesti architettonici, delle attività di somministrazione legate a tradizioni, usi e costumi locali, anche quali attrattori di flussi turistici; f) previsione e salvaguardia di adeguati percorsi ciclo-pedonali e veicolari, ivi compresi quelli relativi al passaggio dei mezzi di soccorso; g) armonizzazione delle procedure finalizzate alla concessione di occupazione di suolo pubblico con i principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa; h) revisione dei tempi di durata delle concessioni di occupazione di suolo pubblico in funzione delle necessità di programmazione delle imprese, anche con riferimento a progetti di sviluppo presentati unitariamente da più operatori; i) salvaguardia dei livelli occupazionali. L'art. 2 della Deliberazione C.C. di Roma Capitale n. 75 del 2010 dispone al comma 2 che " ... la Giunta Comunale individua con deliberazione le aree che non possono costituire oggetto di concessione" e il successivo art. 4 bis prevede al comma 4 che " ... i Municipi possono subordinare il rilascio di concessioni di suolo pubblico alle prescrizioni di appositi piani che individuino la massima occupabilità delle aree di rispettiva competenza. Tali piani sono approvati dal Consiglio del Municipio ...". In relazione alla censura in esame, rileva il Collegio che la tutela costituzionale dell'iniziativa economica, come è noto, incontra il limite dell'utilità sociale (art. 41 Cost.). Nella specie il

legislatore, nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità, ha ritenuto che lo svolgimento di tali attività commerciali in maniera non conforme alle regole di disciplina della materia e in particolare di uso del territorio cittadino giustifica l'applicazione della sanzione della chiusura, per un periodo di tempo limitato, del relativo esercizio commerciale. La sussistenza di ragioni di sicurezza pubblica è richiesta soltanto nel caso in cui il potere deve essere esercitato al di fuori degli ambiti territoriali specificamente individuati. L'Amministrazione, per le ragioni esposte, ha fatto corretta applicazione delle suddette regole normative (cfr. così, Cons. Stato, cit. n. 1611 del 2015). Di talché, le occupazioni di suolo pubblico sono soggette ad una specifica concessione da parte del Municipio competente e, d'altra parte, non appare neanche astrattamente ipotizzabile che il titolare di un esercizio commerciale possa liberamente occupare porzioni di suolo pubblico senza l'intermediazione del potere amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2015, n. 501). Né varrebbe rilevare che sarebbe stato violato il principio generale di proporzionalità in quanto, nella specie, la sanzione è stata applicata nella misura minima, con la conseguenza che la società non potrebbe dolersi, per mancanza di interesse, della circostanza che in presenza di infrazioni più gravi l'Amministrazione abbia applicato la medesima sanzione, in disparte la circostanza della accertata inottemperanza all'ordine di ripristino dell'Osp abusiva da parte della ricorrente, come documentato dall'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5066; idem, cit. n. 501 e n. 1611 del 2015).»

Sintesi: L'art. 3, co. 16, legge 94/2009 attribuisce al Sindaco un potere sanzionatorio che prescinde dalle situazioni contingibili e urgenti che legittimano l'adozione delle ordinanze ex art. 54 D. Lgs. 267/2000.

Estratto: «2.4. Con riferimento al quinto mezzo di impugnazione il Collegio evidenzia altresì che l'Ordinanza sindacale n. 258 del 2012 - che costituisce applicazione delle norme di cui all'art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009 attributive al Sindaco di uno specifico potere sanzionatorio, di natura dissuasiva, in via ordinaria - prescinde da situazioni contingibili ed urgenti, per le quali invece soccorre la previsione di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000. Come è noto, infatti, ai fini dell'ordinanza sindacale emanata dal Sindaco, ai sensi del predetto art. 54, i requisiti di necessità ed urgenza cui si riferisce la norma sono intesi nel senso che il provvedimento extra ordinem si deve necessariamente fondare su una eccezionale situazione di pericolo, tale da non potere essere fronteggiata se non con interventi immediati e indilazionabili, non rientranti tra gli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3034; idem, 22 ottobre 2014, n. 5213). Nel caso in esame, invece, si è di fronte all'esercizio di un potere espressamente regolamentato dalla legge per ipotesi assolutamente prevedibili, che non hanno né i connotati dell'urgenza né della eccezionalità. Né tale attribuzione può ritenersi violativa di norme costituzionali in quanto non è enucleabile dal sistema un principio di carattere assoluto che escluda l'attribuzione di un potere ai Sindaci a prescindere dalle ipotesi di contingibilità ed urgenza (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II ter, n. 2573 del 2014). Al riguardo, si rileva che la Corte costituzionale (sentenza 7 aprile 2011, n. 115, richiamata anche dalla ricorrente) ha dichiarato l'illegittimità del predetto art. 54 nella parte in cui consentiva al Sindaco di adottare "ordinanze sindacali di ordinaria amministrazione" senza la predeterminazione di contenuto e modalità, con conseguente violazione del principio di legalità sostanziale. Nel caso delle "ordinanze sindacali di straordinaria amministrazione", invece, l'urgenza del provvedere giustifica la deroga al suddetto principio di legalità. Ne

consegue che è conforme a Costituzione la previsione normativa attributiva di un potere sindacale ordinario che contenga sia il fine pubblico da raggiungere (cosiddetta legalità-indirizzo) sia contenuto e modalità di esercizio del potere (cosiddetta legalità-garanzia). Nella specie, il richiamato art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009, come risulta dalle prescrizioni in esso contenute – anche a presidio della sicurezza pubblica, sotto il profilo della circolazione pedonale che veicolare (tanto è vero che la rubrica di tale norma è “Sicurezza pubblica”) - rispetta entrambe le declinazioni del principio di legalità: in questi casi, pertanto, il Sindaco può esercitare il potere di ordinaria amministrazione anche in assenza del requisito della necessità e urgenza (cfr. in tal senso, Cons. Stato, sez. V, cit., n. 1611 del 2015). Nel caso in esame, in conclusione, si è di fronte all’esercizio di un potere espressamente regolamentato dalla legge per ipotesi assolutamente prevedibili, che non hanno né i connotati dell’urgenza né della eccezionalità e l’occupazione totalmente abusiva del suolo pubblico (con arredi costituiti da tavoli, sedie e portamenù all’esterno del locale) ai fini di commercio da parte della Società ricorrente è indubbia, per cui le censure (anche quelle di cui al quarto mezzo) devono essere disattese.»

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.11133 del 09/09/2015 - Relatore: Giuseppe Rotondo - Presidente: Renzo Conti

Sintesi Il potere attribuito al Sindaco per le strade urbane ai sensi dell’art. 3, co. 16, legge 94/2009, è indubbiamente un potere discrezionale e tale potere può essere esercitato via generale e preventiva, impartendo con ordinanza specifiche indicazioni ai dirigenti dei competenti uffici per l’esercizio della potestà sanzionatoria.

Sintesi: L’art. 3, co. 16, legge 94/2009 attribuisce al Sindaco uno specifico potere sanzionatorio, di natura dissuasiva, in via ordinaria ed a prescindere da situazioni contingibili ed urgenti, per le quali invece soccorre la previsione di cui all’art. 54 D. Lgs. 267/2000.

Sintesi: L’art. 3, co. 16, legge 94/2009 non consente di ritenere che una valutazione in concreto circa la sussistenza di pericoli per la sicurezza pubblica debba essere effettuata ogni qualvolta la condotta di occupazione di suolo pubblico abusiva venga sanzionata o che essa costituisca il presupposto per l’esercizio di volta in volta del potere sanzionatorio.

Sintesi: Il presupposto unico per l’esercizio del potere di disporre l’immediato ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell’esercizio commerciale è la indebita occupazione di suolo pubblico.

Sintesi: L’esercizio del potere sanzionatorio previsto dall’art. 3, co. 16, legge 94/2009 spetta al Sindaco per le strade urbane e al Prefetto per le strade extraurbane e, in caso di specifici motivi di sicurezza pubblica, per ogni altro luogo.

Sintesi: L’esercizio del potere sanzionatorio previsto dall’art. 3, co. 16, legge 94/2009 non è subordinato all’esistenza di un concreto ed imminente pericolo per la sicurezza stradale.

atteso che incide sulla "arbitrarietà" comunque richiesta dalla norma. D'altro canto, poi, la assenza di un titolo autorizzativo ha di fatto impedito all'imputato di una apposita recinzione che impedisse un uso improprio dell'area che, come ha ricordato il maresciallo G. è comunque in uno stato di abbandono, piena di baracche abusive ed è accessibile a tutti. Il Maresciallo della Capitaneria di Porto, d'altra parte, ha altresì specificato - indicandone specificatamente a verbale i numeri delle fotografie - che solo parte della discarica a cielo aperto era più vicina alla zona di spettanza del B. (certamente deve, ad esempio, considerarsi di pertinenza del B. il camion essendo risultato lo stesso di sua proprietà). Ne discende che, allora, risulti davvero impossibile muovere un rimprovero penale nei confronti del B. per una discarica che non può considerarsi con certezza a sé attribuibile.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> REATI DI FALSO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V PENALE n.48107 del 18/10/2017 - Relatore: Roberto Amatore - Presidente: Antonio Settembre

Sintesi: Configura il reato di falsità materiale commessa dal privato (artt. 477 e 482 c.p.) l'alterazione della scadenza dell'orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle aree adibite alla sosta per le autovetture da parte del Comune, atteso che lo scontrino riveste le caratteristiche tipiche del certificato amministrativo (attestante l'avvenuto pagamento della somma prescritta per la sosta), e dell'autorizzazione amministrativa (autorizzando, per l'orario indicato a sostare nell'area pubblica).

Sintesi: Ai fini del reato di falsità materiale commessa dal privato (artt. 477 e 482 c.p.) per l'alterazione della scadenza dell'orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro comunale, è irrilevante la forma iuris del soggetto emittente l'autorizzazione al parcheggio, essendo invece rilevante, per contro, il profilo oggettivo dello svolgimento di funzioni di carattere amministrativo di gestione del suolo pubblico da parte del soggetto a ciò autorizzato dall'ente territoriale.

Estratto: «Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in subiecta materia, il principio (al quale anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa, condividendone la ratio decidendi) secondo cui configura il reato di falsità materiale commessa dal privato (artt. 477 e 482 c.p.) l'alterazione della scadenza dell'orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle aree adibite alla sosta per le autovetture del Comune, atteso che lo scontrino riveste le caratteristiche tipiche del certificato amministrativo (attestante l'avvenuto pagamento della somma prescritta per la sosta), e dell'autorizzazione amministrativa (autorizzando, per l'orario indicato a sostare nell'area pubblica) (Sez. 5, n. 4108 del 08/10/1996 - dep. 07/01/1997, P.M. in proc. Pasino, Rv. 20663401). Stante la sopra richiamata natura certificativa ed autorizzativa del tagliando del parcheggio, nessun dubbio può residuare in realtà sulla configurabilità nel caso di specie del reato oggi contestato all'imputato. Del pari, risulta infondata la ulteriore censura riguardante l'asserita inconfigurabilità del reato di cui al combinato disposto degli artt. 477 e

482 c.p., per la natura privatistica del soggetto imprenditoriale emittente il predetto tagliando, atteso che, per un verso, non risulta rilevante per i fini qui di discussione la forma iuris del soggetto emittente la descritta autorizzazione al parcheggio (essendo invece rilevante, per contro, il profilo oggettivo dello svolgimento di funzioni di carattere amministrativo di gestione del suolo pubblico da parte del soggetto a ciò autorizzato dall'ente territoriale) e che, per altro verso, lo svolgimento della funzione da ultimo menzionata da parte della società privata (in questo caso, una S.p.a.) avviene sempre sulla base di un rapporto concessorio (o comunque autorizzatorio) intercorrente tra l'ente territoriale (in questo caso, il comune di Milano) e la detta società, rapporto attraverso il quale si trasferisce lo svolgimento delle necessarie funzioni amministrative al soggetto imprenditoriale che gestisce il relativo servizio di utilizzazione del suolo pubblico e di parcheggio cittadino.»

TRIBUNALE DI L'AQUILA, SEZIONE PENALE del 23/02/2011 - Relatore: unknown - Presidente: unknown - Parti: Imputati: MI.Gi. e altri

Sintesi Colui che, per ottenere la sdemanializzazione dell'area, dichiara che il manufatto è stato realizzato prima delle modifiche alla normativa urbanistica intervenute alla fine degli anni '60, commette il reato di falso ideologico del privato in atto pubblico, previsto e punito dall'art. 483 c.p..

Estratto: «Due i reati contestati: il falso, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, a tutti gli imputati; l'occupazione abusiva ex art. 639 bis c.p. alle sole proprietarie, le sorelle Mi.Gi. e Ma.In ordine al primo non sembrano esservi dubbi circa la correttezza del reato di cui al capo d'accusa: è emerso in modo chiaro e inequivoco come l'epoca di realizzazione del manufatto sia abbondantemente successiva al 1965; la prova sul dato temporale emerge, in modo da non lasciar dubbi, dalla testimonianza del tecnico comunale di Tornimparte, Gi.Gi., il quale, con tutta sicurezza, ha collocato l'epoca di costruzione nell'anno 1976/1977. Il teste ha chiarito che la circostanza gli consta direttamente perché conosce la zona in cui è ubicato il manufatto ed è il tecnico comunale del comune di Tornimparte da moltissimi anni. Ha precisato che la costruzione, così come si intravede nelle foto, è il frutto di diversi interventi a partite dagli anni 70, quando al suolo era appoggiata una piccola baracca di legno con copertura di onduline, demolita e sostituita nel corso degli anni sino all'attuale, in blocchi di cemento (v. verbale di udienza del 14.1.2011 fol. 9 e ss.).Motivo per cui non possono esserci dubbi sulla falsità delle dichiarazioni rese dagli imputati, finalizzate ad ottenere la sdemanializzazione dell'area. Le imputate, figlie del soggetto che aveva realizzato il manufatto abusivo su area demaniale Gi.Mi., frequentatrici del posto come si intravede nelle foto prodotte dalla difesa, conoscevano l'epoca di realizzazione, e sapevano che il manufatto era stato realizzato in epoca successiva al 1965, e nonostante tutto si sono servite delle false dichiarazioni degli altri due imputati, poiché indispensabili ad ottenere la sdemanializzazione dell'area, aggirando le modifiche legislative intervenute successivamente al 1965 in materia urbanistica; ed è fuor di dubbio che anche gli altri due imputati sapessero che il manufatto era stato realizzato ben oltre il 1965 come è risultato dalla testimonianza del tecnico comunale Gi. I due peraltro non sono comparsi in giudizio per fornire spiegazioni del loro comportamento.Per l'altro reato difetta la prova certa.Il manufatto, realizzato dal padre delle imputate, risale come detto alla fine degli anni 70; Mi.Gi. è deceduto nel (...), da quella

data in poi non risulta che le due imputate abbiano in qualche maniera utilizzato il manufatto costruito su area demaniale; né a far configurare il reato possono ritenersi sufficienti le sole richieste di sdemanializzazione che, al massimo, dimostrano la sola consapevolezza di entrambe dell'appartenenza dell'area al demanio, giammai la signoria di fatto tra la cosa e il soggetto.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> SEQUESTRO PREVENTIVO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.46395 del 09/10/2017 - Relatore: Angelo Matteo Socci - Presidente: Giovanni Amoroso

Sintesi: Il sequestro preventivo di un bene demaniale marittimo, disposto al fine di impedire il protrarsi di una illecita occupazione di suolo pubblico, è legittimo nella misura in cui l'occupazione illecita sottragga l'area alla fruizione collettiva, ma non può estendersi alle porzioni non occupate che permangano nell'uso pubblico.

Sintesi: Va ritenuto legittimo il sequestro preventivo dell'arenile antistante un edificio adibito ad abitazione, che sia stato abusivamente trasformato in giardino.

Estratto: «4.1. Anche l'accertamento degli autori delle opere abusive (senza le relative autorizzazioni) è questione di fatto non rilevante in sede di legittimità.4.2. In relazione alla ritenuta insequestrabilità del demanio (motivo questo di violazione di legge) si deve rilevare come "Il sequestro preventivo di un bene demaniale marittimo, disposto al fine di impedire il protrarsi di una illecita occupazione di suolo pubblico, è legittimo nella misura in cui l'occupazione illecita sottragga l'area alla fruizione collettiva, ma non può estendersi alle porzioni non occupate che permangano nell'uso pubblico. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto legittimo il sequestro dell'arenile, antistante l'edificio adibito ad abitazione degli imputati, che era stato abusivamente trasformato in giardino)"; Sez. 3, n. 28911 del 24/01/2013 - dep. 08/07/2013, Romeo e altri, Rv. 25559001; vedi anche Sez. 3, n. 12504 del 15/12/2011 - dep. 03/04/2012, Di Nardo, Rv. 25222401).Nel nostro caso l'opera in questione (campo di beach soccer) limita certamente l'uso del bene demaniale.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.26417 del 26/05/2017 - Relatore: Alessandro M. Andronio - Presidente: Piero Savani

Sintesi Qualora beni di interesse artistico-storico fortuitamente scoperti siano oggetto di dissequestro, gli stessi devono essere restituiti allo Stato, in quanto titolare del diritto di proprietà, e non al soggetto che se ne era illecitamente impossessato.

Estratto: «Il ricorrente non contesta il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, anche nell'ipotesi di scoperta fortuita di cose di interesse artistico-storico, tali cose appartengono allo Stato fin dal momento del loro rinvenimento, perché il rinvenimento stesso rappresenta un titolo di acquisto originario dei

beni in favore del patrimonio indisponibile dello Stato (ex multis, Sez. 3, n. 13984 del 09/11/1999, Rv. 21505). Ne consegue che, qualora tali beni siano oggetto di dissequestro, gli stessi devono essere restituiti allo Stato, in quanto titolare del diritto di proprietà, e non al soggetto che se ne era illecitamente impossessato.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.5629 del 07/02/2017 - Relatore: Giovanni Liberati - Presidente: Vito Di Nicola

Sintesi L'ultimazione dell'opera abusiva sul demanio marittimo non determina il venir meno dei presupposti per il mantenimento del sequestro, ricorrendo comunque i presupposti di tale misura cautelare, sia per evitare il protrarsi della occupazione illecita dell'area demaniale su cui insiste l'opera, in relazione al reato di cui all'art. 1161 c.n.; sia perché il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un immobile abusivo già ultimato e rifinito, laddove la libera disponibilità di esso possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul carico urbanistico.

Estratto: «5. Le evidenziate caratteristiche di stabilità ed inamovibilità dell'opera determinano anche la sussistenza degli indizi del reato di occupazione abusiva del demanio marittimo, destinata necessariamente a protrarsi, proprio a cagione di detti caratteri dell'opera quale in concreto realizzata, oltre la scadenza del termine assegnato nella concessione per l'occupazione dell'area. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui è arbitraria l'occupazione del demanio marittimo protrattasi oltre la scadenza della concessione sino al rilascio della nuova, pur se già richiesta (Sez. 3, n. 29910 del 23/06/2011, Bianchi, Rv. 250664; Sez. 3, n. 34622 del 22/06/2011, Barbieri, Rv. 250976; Sez. 3, n. 16495 del 25/03/2010, Massacesi, Rv. 246773), con la conseguente sussistenza degli indizi del reato di cui agli artt. 54 e 1161 c.n., per effetto ed in conseguenza del mantenimento del manufatto realizzato dall'indagato oltre la scadenza del termine indicato nella concessione. Non rileva, infatti, al riguardo la circostanza che il permesso di costruire contemplasse un termine di tre anni per la realizzazione dell'opera, dovendo comunque la stessa essere realizzata con le caratteristiche costruttive e di amovibilità stabilite nel permesso, onde consentirne in ogni caso, anche qualora già ultimata, la rimozione completa alla scadenza del termine stabilito nella concessione dell'area demaniale. Tale termine era stato prorogato al 31 dicembre 2015 solo per consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera così come assentita, e non anche per consentire la mera prosecuzione della occupazione dell'area demaniale oltre il termine stabilito nella concessione, attraverso un'opera dotata degli evidenziati caratteri di stabilità ed inamovibilità. Tale proroga risulta, dunque, del tutto priva di rilievo, in considerazione della evidenziata stabilità ed inamovibilità dell'opera, così come in concreto realizzata. 6. L'ultimazione dell'opera (cosa che, peraltro, va accertata nel caso di specie, non essendovi elementi certi in ordine al grado di completamento dell'opera), non determina il venir meno dei presupposti per il mantenimento del sequestro, come sostenuto dall'indagato nella sua memoria, ricorrendo comunque i presupposti di tale misura cautelare, sia per evitare il protrarsi della occupazione illecita dell'area demaniale su cui insiste l'opera, in relazione al reato di cui all'art. 1161 c.n.; sia perché il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un immobile abusivo già ultimato e

rifinito, laddove la libera disponibilità di esso possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul "carico urbanistico" (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 2389 del 06/12/2013, Gullo, Rv. 258182; Sez. 3, n. 6599 del 24/11/2011, Susinno, Rv. 252016; Sez. 3, n. 36104 del 22/09/2011, Armelani, Rv. 251251; Sez. 2, n. 17170 del 23/04/2010, De Monaco, Rv. 246854; Sez. 6, n. 21734 del 04/02/2008, Bianchi, Rv. 240984; Sez. 4, n. 15821 del 31/01/2007, Bove, Rv. 236601).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.30171 del 14/07/2015 - Relatore: Luca Ramacci
- Presidente: Saverio Felice Mannino

Sintesi In tema di tutela delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, nel caso di realizzazione di opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo, è necessaria una specifica autorizzazione distinta da quella demaniale, che la deve precedere ed in assenza della quale la realizzazione di interventi idonei ad incidere negativamente sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione configura i reati di cui agli artt. 54 e 1161 c.n. e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, e può, di per sé, legittimare il sequestro preventivo, a tal fine rilevando la sola esistenza di una struttura abusiva che integra il requisito dell'attualità del pericolo, indipendentemente all'essere l'edificazione illecita ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio ed all'equilibrio ambientale, a prescindere dall'effettivo danno al paesaggio, perdura in stretta connessione all'utilizzazione della costruzione ultimata.

Estratto: «2. Così sommariamente ricostruita, per quanto possibile, la vicenda in esame, deve osservarsi come tanto il provvedimento impugnato quanto il ricorso, concentrano l'attenzione soltanto sulla prima delle violazioni contestate, quella concernente l'occupazione, ritenuta abusiva, del suolo demaniale, tralasciando ogni considerazione sulla ulteriore contestazione concernente la violazione paesaggistica, la quale ha una sua autonomia rispetto alla violazione del codice della navigazione, con la quale, infatti, concorre, stante la diversità del bene giuridico protetto e presuppone, per la lecita realizzazione di interventi in zone sottoposte a vincolo, un'autorizzazione specifica, diversa da quella demaniale (cfr. Sez. 3, n. 7248 del 27/1/2004, Gargano, Rv. 227568), che deve precedere l'esecuzione dell'intervento ed in assenza della quale la realizzazione di interventi idonei ad incidere negativamente sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione configura il reato, che può, di per sé, legittimare il sequestro preventivo, a tal fine rilevando la sola esistenza di una struttura abusiva che integra il requisito dell'attualità del pericolo, indipendentemente all'essere l'edificazione illecita ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio ed all'equilibrio ambientale, a prescindere dall'effettivo danno al paesaggio, perdura in stretta connessione all'utilizzazione della costruzione ultimata (Sez. 3, n. 42363 del 18/9/2013, Colicchio, Rv. 257526; Sez. 3, n. 24539 del 20/3/2013, Chiantone, Rv. 255560; Sez. 3, n. 30932 del 19/5/2009, Tortora, Rv. 245207; Sez. 2, n. 23681 del 14/5/2008, Cristallo, Rv. 240621; Sez. 3, n. 43880 del 30/9/2004, Macino, Rv. 230184; Sez. 3, n. 32247 del 12/6/2003, Berardi, Rv. 226158).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.33170 del 31/07/2013 - Relatore: Alessandro M. Andronio - Presidente: Alfredo Teresi

Sintesi Deve riconoscersi la possibilità di procedere al sequestro al fine di impedire il protrarsi di una illecita occupazione di suolo pubblico che lo sottrae alla fruizione pubblica.

Estratto: «3.4. - Infondato è il quarto motivo di ricorso, relativo al periculum in mora. Deve infatti rilevarsi che il Tribunale lo ha correttamente ravvisato: a) nell'impatto ambientale, anche visivo non indifferente causato dalla presenza delle opere ritenute abusive e che avrebbero dovuto essere rimosse al termine di ogni stagione balneare; b) in considerazione della natura permanente del reato di occupazione del suolo demaniale e della necessità di impedire il protrarsi di tale illecita situazione. Tale ultima affermazione appare, del resto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente riconosciuto la possibilità di procedere al sequestro al fine di impedire il protrarsi di una illecita occupazione di suolo pubblico che lo sottrae alla fruizione pubblica (ex multis, sez. 3, 3 aprile 2012, n. 12504; sez. 3, 12 ottobre 2006, n. 34101; sez. 6, 31 gennaio 2001, n. 3947).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.28911 del 08/07/2013 - Relatore: Renato Grillo
- Presidente: Aldo Fiale

Sintesi Il sequestro preventivo di un bene demaniale marittimo è legittimo nella misura in cui lo stesso sia oggetto di illecita occupazione, che lo sottrae così alla collettività, divenendo esso illegittimo se la misura cautelare si estenda a porzioni dell'area demaniale non occupate e quindi disponibili per l'uso pubblico: la ragione della illegittimità in tal caso deriva infatti dal venir meno del rapporto di pertinenzialità tra cosa sequestrata e reato che costituisce il presupposto per farsi luogo al sequestro preventivo di un bene.

Sintesi: È legittimo il sequestro preventivo del bene demaniale, disposto al fine di impedire il protrarsi di una illecita occupazione di suolo pubblico, derivante non solo dall'insistenza di manufatti sulle predette aree, ma anche dall'attività ad essi connesse, laddove quella abusiva occupazione sottragga il bene alla fruizione pubblica, rimanendo comunque esclusa la sequestrabilità di parti dell'area demaniale non occupate e dunque a disposizione della collettività per la loro integrale fruizione.

Estratto: «3. Al riguardo ritiene la Corte preliminare affrontare la questione sollevata da tutti i ricorrenti, riguardante la asserita insuscettibilità di un'area demaniale (in quanto bene indisponibile) ad essere sottoposta a sequestro preventivo (quarto motivo del ricorso P. - P.; primo motivo ricorsi R. e A.): ciò in quanto una eventuale fondatezza del rilievo difensivo determinerebbe ipso jure l'insussistenza del contestato (e residuo) reato di violazione dei sigilli commesso il (OMISSIS).3.1 Tale tesi non è condivisibile: essa trae spunto da una indebita estensione del principio affermato da Cass. Sez. 3, n. 270 del 27.1.1994, Filippone, rv. 197579, secondo cui "in tema di occupazione di spazio demaniale, il sequestro preventivo può avere per oggetto soltanto la cosa utilizzata dall'agente per commettere il reato, e non anche il bene demaniale stesso" in quanto questo "appartiene alla intera collettività e non può essere sottratto alle finalità e agli usi ai quali è destinato". A ben vedere, però, la corretta lettura del testo della decisione induce a ritenere che il sequestro preventivo di un bene demaniale marittimo è legittimo nella misura in cui lo stesso sia oggetto di illecita occupazione, che lo sottrae così alla collettività, divenendo esso illegittimo se la misura

penale i lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, e non solo quelli edilizi o non cementati oppure non fissati al suolo con strutture o materiale conglobate non facilmente rimovibile, così come il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e c).»

TITOLO PAESAGGISTICO --> ABUSI PAESAGGISTICI --> REATI --> ART. 734 C.P.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.21977 del 26/05/2016 - Relatore: Vito Di Nicola
- Presidente: Aldo Fiale

Sintesi: Il reato di distruzione o alterazione delle bellezze naturali, previsto dall'art. 734 cod. pen., ha natura permanente, ma la permanenza cessa, nell'ipotesi di costruzione o demolizione abusiva in luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, all'epoca di ultimazione dell'attività edilizia o del sequestro che la inibisce.

Estratto: «5. È invece fondato nei limiti di seguito indicati il secondo motivo di impugnazione. Va premesso che, quanto alle ipotesi delittuose (capi d ed f), non è decorso il termine di prescrizione perché la Corte territoriale, con valutazione di merito che, in quanto logicamente ed adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità, ha ritenuto la consumazione dei delitti avvenuta in epoca antecedente e prossima alla data dell'accertamento ((OMISSIS)). Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto reiteratamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere ritenuto coincidente con quello dell'accertamento - sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperienza - salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. F, n. 34281 del 30/07/2013, Franzese, Rv. 256644). Nel caso di specie, detta presunzione non è stata superata in quanto (come risulta dalla pagina 6 della sentenza impugnata) alla data dell'accertamento erano in corso ulteriori lavori, circostanza che consente di ritenere il termine di prescrizione decorrente per entrambe le fattispecie delittuose alla data dell'atto investigativo richiamato. Invece, erroneamente la Corte d'appello non ha ritenuto maturata la prescrizione per la contravvenzione di cui all'art. 734 c.p. sul presupposto che, trattandosi di reato permanente e non essendo stata eseguita la rimessione in pristino, la prescrizione non fosse decorsa. Secondo risalenti pronunce che il Collegio condivide, la contravvenzione prevista dall'art. 734 c.p. ha natura di reato permanente ma la distruzione o l'alterazione del paesaggio è definitivamente compiuta, nell'ipotesi di costruzione, all'epoca della ultimazione di detta attività o al momento del sequestro che la inibisce. In quel momento il danno è ormai intervenuto e la successiva protrazione del medesimo non configura una prosecuzione della condotta, ormai esaurita, ma soltanto un effetto duraturo nel tempo. Il reato è quindi permanente, ma detta permanenza termina con la cessazione dei lavori o con il sequestro delle opere in quanto la violazione del precetto contenuto nel modello legale si esaurisce nel momento in cui - mediante costruzioni, demolizioni o in altro modo - si distrugge o si altera la bellezza naturale dei luoghi soggetti alla particolare protezione dell'autorità (Sez. 3, n. 1695 del 26/07/1993, Imparato, Rv. 194668).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.3531 del 27/01/2016 - Relatore: Andrea Gentili
- Presidente: Aldo Fiale

Sintesi La contravvenzione di distruzione o deturpamento di bellezze naturali ex art. 734 c.p. è reato di danno che può essere integrato da qualunque sostanziale alterazione di bellezze naturali, pure se non di consistente gravità.

Sintesi: L'eventuale rilascio di autorizzazione amministrativa non esclude la sussistenza del reato di violazione delle bellezze naturali ex art. 734 c.p., potendo assumere, semmai, rilevanza in materia di valutazione dell'elemento psicologico o della gravità del reato, spettando unicamente al giudice penale l'accertamento del verificarsi dell'evento.

Estratto: «Relativamente al capo D) della contestazione il ricorrente lamenta, reiterando un motivo di impugnazione già formulato in sede di appello, che la prova della esistenza del reato di cui all'art. 734 c.p., non può essere fornita tramite dichiarazioni testimoniali, dovendo esso trovare un preciso riscontro fattuale negli accertamenti eseguiti dagli organi competenti in materia ed a tutela dello specifico bene in ipotesi violato preposti. Al riguardo, precisato che, come da lungo tempo chiarito nella giurisprudenza di questa Corte, la contravvenzione di distruzione o deturpamento di bellezze naturali è reato di danno che può essere integrato da qualunque sostanziale alterazione di bellezze naturali, pure se non di consistente gravità (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 8 maggio 1989, n. 6883), va segnalato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'accertamento della sussistenza del reato non è soggetto, come d'altra parte l'accertamento di qualsivoglia altro reato, a specifici vincoli, ulteriori rispetto a quelli fissati dagli artt. 191 e 192 c.p.p., concernenti l'utilizzo di particolari mezzi probatori invece di altri, potendo esso essere raggiunto, in forza del generale principio del libero convincimento del giudicante, attraverso qualunque elemento che abbia la necessaria forza dimostrativa; quindi anche tramite le concordi dichiarazioni dei soggetti che si siano costituiti parte civile nei confronti dell'imputato. Competerà evidentemente, al giudice del merito sottoporre al necessario vaglio di attendibilità, oggettiva e soggettiva, le dichiarazioni rilasciate dai testi, vaglio che sarà tanto più stringente quanto più diretto ed evidente potrà essere l'interesse dei testi ad un tipo di definizione del processo rispetto che ad un altro, ma non per questo l'accertamento della verità processuale in un caso come il presente incontra peculiari limiti metodologici in relazione al tipo di prove concretamente utilizzabili al fine di cui sopra. Nel caso ora in esame la Corte territoriale ha desunto l'attendibilità di quanto riferito dai testi dalla concorde coerenza di tutte le dichiarazioni assunte, argomento che, in assenza di indicazioni che possano indurre a ritenere l'esistenza di un previo concerto fra i dichiaranti volto a dare un unico e convergente contenuto alla loro diverse dichiarazioni dibattimentali, costituisce elemento di reciproco riscontro della loro corrispondenza al vero. Relativamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, con motivazione del tutto plausibile, la Corte lo ha ritenuto sussistere in ragione della stessa indiscussa alterazione di un sito, un tratto di costa e la parallela scogliera, indubbiamente costituente bellezza naturale soggetta, per la sua ubicazione prossima al mare, a protezione ambientale. Nessun rilievo ha il fatto che il ricorrente fosse dotato di nulla osta paesaggistico, rilevato che il rilascio del predetto nulla osta - anche in questo caso a prescindere dal rilievo, d'anzì già esaminato, che il nulla

osta concerneva la realizzazione di opere diverse da quelle messe in cantiere - non può dirsi avere efficacia scriminante rispetto al reato in questione (Corte di cassazione, Sezione 3^a 13 novembre 1992, n. 10956). Trattandosi, infatti, di un reato di danno che ha come proprio evento l'avvenuta distruzione o, comunque, alterazione del bene protetto, la bellezza paesaggistica, il giudice penale deve prescindere, nell'opera di riscontro della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, da ogni valutazione in ordine all'eventuale operato della pubblica amministrazione. Sicchè l'eventuale rilascio di autorizzazione amministrativa non esclude la sussistenza della violazione delle bellezze naturali, potendo assumere, semmai, rilevanza in materia di valutazione dell'elemento psicologico o della gravità del reato, spettando unicamente al giudice penale l'accertamento del verificarsi dell'evento (Corte di cassazione, Sezione 3^a penale, 30 marzo 2004, n. 15299).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE IV PENALE n.49371 del 15/12/2015 - Relatore: Pasquale Gianniti - Presidente: Carlo Giuseppe Brusco

Sintesi Per la realizzazione della contravvenzione di cui all'art. 734 c.p., non è necessaria l'irreparabile distruzione o alterazione della bellezza naturale di un determinato luogo soggetto a vincolo paesaggistico, ma è sufficiente che, a causa delle nuove opere edilizie, siano in qualsiasi modo alterate o turbate le visioni di bellezza estetica e panoramica offerte dalla natura.

Sintesi: La contravvenzione di cui all'art. 734 c.p., in quanto reato a forma libera, è integrata da qualsiasi condotta, commissiva od omissiva, dolosa o colposa, che distrugga o alteri bellezze naturali; e, in quanto presuppone l'effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione, può concorrere con il reato, formale e di pericolo, previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.

Sintesi: L'accertamento della distruzione o deturpamento di bellezze naturali, che costituisce il nucleo della corrispondente fattispecie criminosa ex art. 734 c.p., continua ad essere demandato, anche successivamente alle modifiche al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 apportate dalla L. n. 308 del 2004, al giudice penale, indipendentemente da ogni valutazione di compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa, rilevante, infatti, unicamente con riguardo all'elemento psicologico o alla gravità del reato.

Estratto: «6.- Infine, fondato, in parte qua, è anche il quarto motivo di ricorso. Si è sopra rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte con sent. n. 248/1993 hanno riconosciuto al giudice penale il potere di accertamento della sussistenza dell'alterazione o distruzione dei luoghi indipendentemente da ogni valutazione della P.A. (negli stessi termini, successivamente, Sez. 4, sent. n. 32125 del 20/03/2004, Falduto ed altri, Rv. 229092). Non fondato è quindi il motivo di ricorso in esame laddove deduce che la certa esistenza di un titolo autorizzativo avrebbe efficacia scriminante rispetto all'illecito contravvenzionale di cui all'art. 734 c.p.. Senonché, il motivo è fondato laddove censura l'apoditticità della motivazione seguita dal Tribunale per il riesame nell'argomentare la propria decisione. Al riguardo, occorre ribadire che: - per la realizzazione della contravvenzione di cui all'art. 734 c.p., non è necessaria l'irreparabile distruzione o alterazione della bellezza naturale di un determinato luogo soggetto a vincolo paesaggistico, ma è sufficiente che, a causa delle

nuove opere edilizie, siano in qualsiasi modo alterate o turbate le visioni di bellezza estetica e panoramica offerte dalla natura (Sez. 3, sent. n. 10030 del 15/01/2015, Anselmo ed altro, Rv. 263011);- la contravvenzione in esame, in quanto reato a forma libera, è integrata da qualsiasi condotta, commissiva od omissiva, dolosa o colposa, che distrugga o alteri bellezze naturali; e, in quanto presuppone l'effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione, può concorrere con il reato, formale e di pericolo, previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (che, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, sanziona la violazione del divieto di intervento in determinate zone vincolate senza la preventiva autorizzazione amministrativa: Sez. 3, sent. n. 37472 del 6/5/2014, Coniglio, Rv. 259942);- l'accertamento della distruzione o deturpamento di bellezze naturali, che costituisce il nucleo della corrispondente fattispecie criminosa, continua ad essere demandato, anche successivamente alle modifiche al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 apportate dalla L. n. 308 del 2004, al giudice penale, indipendentemente da ogni valutazione di compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa, rilevante, infatti, unicamente con riguardo all'elemento psicologico o alla gravità del reato (Sez. 3, sent. n. 34205 del 17/6/2010, Vastarini ed altro, Rv. 248369, in fattispecie nella quale è stato precisato che detta valutazione amministrativa ha efficacia scriminante con riguardo al solo reato di esecuzione di lavori non autorizzati su beni paesaggistici di cui all'art. 181 cit., fatta eccezione per i fatti commessi entro e non oltre il (OMISSIS), per i quali, ex L. n. 308 del 2004, art. 1, comma 37, è prevista l'estinzione anche del reato di cui all'art. 734 c.p.).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.28759 del 07/07/2015 - Relatore: Lorenzo Orilia - Presidente: Aldo Fiale

Sintesi In tema di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale, ai fini della applicabilità della ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 734 c.p., l'accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità è demandata al giudice penale, atteso che trattasi di reato di danno per il quale l'accertamento dell'evento concretante la contravvenzione spetta al giudice, e ciò indipendentemente da ogni valutazione effettuata dalla pubblica amministrazione,il cui provvedimento può assumere rilevanza nella valutazione dell'elemento psicologico del reato.

Estratto: «7. Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso si denuncia l'errata applicazione dell'art. 734 c.p., (alterazione di bellezze naturali) e la mancanza assoluta di motivazione sul fumus del reato contestato: si rimprovera al Tribunale di non avere motivato sulle dichiarazioni rese dall'archi. L. in ordine all'impatto ambientale delle opere nonché le relazioni dei CT di parte (allegati 1 e 2 alla memoria 9.1.2015) circa l'assenza di alterazione del paesaggio, trattandosi anzi di interventi addirittura migliorativi rispetto alle strutture precedentemente esistenti (palafitte in legno in luogo delle piattaforme in cemento delle capanne e uso di conglomerato per i sentieri): tale omissione, secondo il ricorrente, rappresenta una violazione non solo dell'art. 734 c.p., ma anche dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 111 Cost..Anche tale censura è infondata e segue pertanto la sorte di tutte le altre.In tema di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale, ai fini della applicabilità della ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 734 c.p., l'accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità è